

Amministrativo

AMBIENTE

Tutela dell'ambiente: in G.U. la Legge costituzionale n. 1/2022

mercoledì 23 febbraio 2022 di Sabato Gabriele Avvocato

Nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022, è stata pubblicata la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, recante Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.

[Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 \(GU n. 44 del 22-2-2022\)](#)

Il 22 febbraio 2022 entra di diritto tra le date che segnano un passaggio cruciale della storia repubblicana, e segnatamente sotto il profilo strettamente costituzionale.

È consegnata alle stampe della Gazzetta Ufficiale una riforma da molti attesa, per lungo tempo e per più ragioni, approvata con ampia maggioranza parlamentare, sufficiente ad evitare il ricorso al referendum popolare di cui all'art. 138 Costituzione.

La nostra costituzione, c.d. di prima generazione, sorta dalle ceneri della seconda guerra mondiale, non sanciva per motivi perlopiù storici alcun riconoscimento formale dei principi di tutela ambientale, che emergeranno decenni dopo, tra gli anni '70 e '80 del secolo scorso, all'interno delle costituzioni c.d. di seconda e terza generazione (si vedano gli esempi delle costituzioni greca, spagnola e polacca).

La riforma qui annotata colma questo vuoto, portando il termine "ambiente" tra i punti cardine dell'intelaiatura costituzionale.

Per la prima volta, infatti, il legislatore costituzionale opera un cambiamento a una delle prime dodici disposizioni della Costituzione italiana, i principi fondamentali, integrando il contenuto dell'art. 9, naturale sedes materiae delle questioni ambientali, e prevedendo espressamente che la Repubblica, ora, "Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni".

La novella prosegue poi stabilendo che "La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali". Le nuove previsioni si affiancano così alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica (art. 9, comma 1) e alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione (art. 9, comma 2).

All'introduzione apportata all'art. 9, il legislatore ha aggiunto, infine, quella con cui è stato integrato l'art. 41, che oggi prevede (con le parti ora aggiunte, riportate qui di seguito fra parentesi quadre) che: "L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno [alla salute, all'ambiente,] alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali [e ambientali]". Come noto, la tutela ambientale – tramite la tutela costituzionale del paesaggio, già riconosciuta in virtù dell'art. 9, secondo comma, Cost., e della salute, ai sensi del successivo art. 32 – è da tempo oggetto di riconoscimento da parte della giurisprudenza costituzionale, al punto da far considerare l'ambiente, senza alcun timore, un valore costituzionalmente garantito e protetto (si vedano, fra le prime e più significative, Corte cost. nn. 167/1987, 191/1987 e 210/1987).

Sin da allora, l'ambiente è andato così ad aggiungersi all'insieme degli altri valori tutelati dall'ordinamento. L'esplicito riconoscimento della tutela ambientale, all'interno della nostra Costituzione, potrebbe quindi per certi aspetti apparire superfluo, a fronte di quanto appena riportato e in virtù dell'ampia garanzia di cui godono le questioni ambientali per merito delle previsioni presenti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (artt. 191-193) e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 37) - che sanciscono principi quali quelli della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente; della protezione della salute umana, e della utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali - nonché nei principali trattati internazionali cui ha aderito la Repubblica italiana (fra cui, per alcuni aspetti, anche la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950).

Quel che è certo, invece, è che con questa riforma il legislatore non ha voluto operare quello che potrebbe maliziosamente apparire come un semplice greenwashing della Carta.

Il legislatore ha anzi inteso apertamente riscrivere il rapporto tra ambiente, proprietà privata e libertà di impresa e ha al contempo posto le basi per un ripensamento dell'organizzazione politico-amministrativa del nostro paese, assegnando una rinnovata centralità alle questioni ambientali, che saranno con molta probabilità oggetto di una più marcata rappresentazione, nell'ambito del bilanciamento con gli altri interessi contrapposti, svolto dalle pubbliche amministrazioni nell'esercizio dei propri poteri, e, perché no, dalla stessa Corte costituzionale, al momento di valutare la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge.

Riferimenti normativi:

Art. 9 Costituzione

Art. 32 Costituzione

Art. 138 Costituzione

Copyright © - Riproduzione riservata

LEGGI COSTITUZIONALE 11 febbraio 2022, n. 1

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. (22G00019)

(GU n.44 del 22-2-2022)

Vigente al: 9-3-2022

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge costituzionale:

Art. 1

1. All'articolo 9 della Costituzione e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

Art. 2

1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «alla salute, all'ambiente,»;

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali».

Art. 3

1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 febbraio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Cartabia